

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

*a norma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
così come modificato dall'art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69*

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento stabilisce i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, che prendano avvio ad istanza di parte o d'ufficio.
2. Non sono disciplinati dal presente Regolamento:
 - a) i procedimenti amministrativi promossi con ricorso avverso un atto o provvedimento amministrativo;
 - b) i procedimenti relativi alla gestione del personale e all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, i quali sono disciplinati dalla normativa di settore e dagli atti regolamentari interni emanati dall'Istituto, fatta eccezione per quelli elencati nella Tabella A) al presente Regolamento.
3. Per i procedimenti di autotutela si applicano i termini previsti da fonte legislativa o regolamentare anche interna dell'Istituto.

Articolo 2

(Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, i funzionari dell'Istituto hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. I termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto, fatta eccezione per i procedimenti di cui al precedente art. 1, comma 2, sono stabiliti nella Tabella A) allegata al presente Regolamento.
3. Per i procedimenti di nuova introduzione, i termini saranno di volta in volta stabiliti attraverso un'integrazione alla suddetta Tabella A).

Articolo 3

(Decorrenza dei termini)

1. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dall'inizio del procedimento d'ufficio o, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte, dal ricevimento dell'istanza.
2. L'istanza deve essere presentata con le forme, nei modi e alle condizioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari. Le domande prive di sottoscrizione autografa o elettronica, o carenti degli elementi essenziali che consentano l'individuazione dell'istante e dell'oggetto della richiesta, ovvero non corredate della documentazione prescritta dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti inerenti lo specifico procedimento, si considerano come non presentate e non danno luogo al decorso dei termini per la conclusione del relativo procedimento.

3. Se la domanda è incompleta ma, comunque, sanabile o soggetta a consolidazione, ne viene data comunicazione all'istante entro un termine pari alla metà di quello fissato per la durata del procedimento, o nel termine eventualmente diverso previsto da specifica disposizione legislativa o regolamentare, con specificazione delle cause di irregolarità o incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
4. Ai fini del decorso del termine in caso di procedimenti ad iniziativa di parte, l'istanza si intende ricevuta dall'Istituto:
 - a) per le istanze inviate a mezzo posta raccomandata a/r, alla data di consegna all'Istituto risultante dall'avviso di ricevimento, e, se la data non risulta o sia comunque incerta, alla data risultante dal bollo apposto sull'avviso medesimo dall'ufficio postale;
 - b) per le istanze inviate a mezzo posta raccomandata senza avviso di ricevimento, alla data risultante dal protocollo d'ingresso in Istituto;
 - c) per le istanze trasmesse con posta elettronica certificata (PEC), alla data risultante dalla ricevuta informatica di avvenuta consegna.
 - d) per le istanze trasmesse a mano presso una struttura dell'Istituto, alla data di consegna risultante dalla ricevuta contestualmente rilasciata dall'Istituto.
5. Qualora nel corso del procedimento la parte istante fornisca, per qualsiasi motivo, nuovi documenti o notizie tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento decorre nuovamente e integralmente dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.

Articolo 4

(Comunicazione di avvio del procedimento e dei termini)

1. Fatti salvi i casi in cui sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.
2. I soggetti di cui al comma 1, sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente le indicazioni previste al successivo comma 4, oltre a quelle contemplate dalle disposizioni legislative e regolamentari anche interne. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento provvede, ai sensi dell'articolo 8,

comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituto, ovvero mediante l'impiego di procedure di trasmissione telematica previste dal decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista, mediante segnalazione scritta al competente responsabile del procedimento, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie nel termine di dieci giorni, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.
4. Nella comunicazione di avvio del procedimento, sia ad istanza di parte che avviati d'ufficio, devono essere indicati:
 - a) l'oggetto del procedimento promosso;
 - b) l'unità organizzativa e la persona responsabile del procedimento;
 - c) la data di presentazione della relativa istanza;
 - d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione;
 - e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
 - f) l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.

Articolo 5

(Computo dei termini)

1. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo si computa secondo il calendario comune.
2. La durata del procedimento si calcola senza tener conto del giorno in cui lo stesso ha avuto inizio, nel caso di procedimenti d'ufficio, ovvero di quello in cui l'Istituto ha ricevuto l'istanza, nel caso di procedimenti ad iniziativa di parte. Ai fini del calcolo della durata del procedimento, si computa invece il giorno in cui viene adottato il provvedimento finale.
3. Il termine si compie con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale previsto dalla Tabella A) al presente Regolamento.
4. Se il termine cade in giorno non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno successivo lavorativo.
5. In tutti i procedimenti in cui è d'obbligo comunicare tempestivamente all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda presentata, il computo del termine si interrompe a decorrere dalla data di inoltro di detta comunicazione, e riprende a decorrere nuovamente e integralmente dalla presentazione delle osservazioni dell'istante o con il decorso del termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, in difetto di osservazioni.

L'interruzione di cui al presente comma non si applica ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale insorti a seguito di istanza di parte.

6. Il termine massimo di conclusione del procedimento deve intendersi rispettato qualora l'organo competente dell'Istituto abbia adottato il provvedimento finale, anche se detto provvedimento non sia stato ancora comunicato.
7. Per gli atti soggetti a controllo amministrativo preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.

Articolo 6

(Sospensione del termine)

1. I termini possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dello stesso Istituto o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'espletamento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sono considerati atti a rilevanza meramente interna e strumentali rispetto all'adozione del provvedimento finale, e non sospendono pertanto il decorso dei termini previsti.
3. I tempi necessari per l'acquisizione di pareri e di valutazioni indispensabili ai fini dell'adozione del provvedimento rientrano in quelli previsti per i singoli procedimenti, qualora tali pareri e valutazioni siano resi da professionisti o tecnici dipendenti dell'Istituto.

Articolo 7

(Valutazioni tecniche)

1. Laddove per espressa disposizione di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Istituto nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento dovrà chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

Articolo 8

(Scadenza del termine)

1. L'eventuale scadenza del termine non solleva il responsabile del procedimento dall'obbligo di conclusione del procedimento mediante adozione del provvedimento finale o trasmissione degli atti all'organo competente ad adottarlo.
2. La mancata emanazione del provvedimento, nei termini previsti dalla Tabella A) al presente Regolamento, costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Articolo 9

(Risarcimento danni)

1. L'Istituto è tenuto al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni.

Articolo 10

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Al presente Regolamento e alle eventuali successive modificazioni verrà data pubblicazione sul sito Internet dell'Istituto e nelle altre forme stabilite dalla Direzione Generale.